

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
"PROF. GIACOMO FRIZZO" E "SIG.RA ADELE FRIZZO BIANCHI"**

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio "Prof. Giacomo Frizzo" e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi" secondo le volontà espresse dalla benemerita Signora Maria Frizzo, che con testamento olografo in data 20 Marzo 1929, depositato e pubblicato il 17 Ottobre 1929, n. 8093 Rep. del Notaio Reggio dr. Alessandro, lasciò, a tale scopo, al Comune di Verona la proprietà delle case in Via e Vicolo Leoncino e Via Rocche, così disponendo: "Colle rendite di queste case il Municipio vorrà istituire delle borse di studio per alunni bisognosi e meritevoli che vogliano frequentare l'Università. Dette borse di studio per le matematiche al nome di mio padre prof. G. Frizzo e quelle per le belle lettere al nome di mia madre Adele Frizzo Bianchi".

Art. 2

1. Le borse di studio, dell'importo complessivo pari alla rendita netta del lascito, saranno conferite per ogni anno accademico a favore di giovani studenti in condizioni economiche disagiate, di spiccate attitudini agli studi e meritevoli, regolarmente iscritti presso Università italiane ed istituite nel territorio dello Stato, ad un corso di studio preordinato al conseguimento del titolo della Laurea o della Laurea magistrale.

2. Ai fini del presente regolamento, per Università si intendono le Università e gli Istituti di istruzione di grado universitario (comparto della formazione universitaria) statali o non statali ma legalmente riconosciuti ed autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

3. La concessione delle presenti borse non sono considerate prestazioni sociali agevolate.

Art. 3

1. Le borse di studio, intitolate al "Prof. Giacomo Frizzo" e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi", saranno conferite a studenti iscritti a corsi di studio delle facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Chimica industriale, Scienze ambientali, Scienze nautiche, Agraria, Farmacia, Biotecnologie (tutti gli indirizzi), Ingegneria, Architettura, Economia, Scienze statistiche, Scienze motorie, Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, Lingue e letterature straniere, Psicologia, Lettere e filosofia, Scienze della formazione e a qualsiasi altro corso afferente facoltà delle aree scientifica e scientifico-tecnologica, delle scienze economiche, dell'ingegneria, dell'architettura, umanistica e delle scienze giuridiche-politiche-sociali.

2. Sono esclusi tutti i rimanenti corsi di studio delle facoltà o interfacoltà dell'area medico/sanitaria, comunque denominati dalle Università.

Art. 4

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, il competente Dirigente responsabile del servizio approva annualmente il bando che indice il concorso per il conferimento delle borse di studio fissandone contestualmente il numero complessivo ed il singolo ammontare, tenuto conto di quelle confermate o che si prevede di confermare ai sensi del successivo art. 10.

2. Di detto numero, la metà, approssimata all'unità superiore, è destinata agli iscritti al 1° anno di corso.

3. Del bando sarà data diffusione e conoscenza con le modalità più opportune, oltrechè mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 5

1. Al concorso per il conferimento delle borse di studio possono essere ammessi a partecipare gli studenti che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda concorsuale, fatto salvo quanto previsto per il requisito di cui alla lettera f):

- a) siano anagraficamente residenti nel Comune di Verona, ininterrottamente da almeno quindici anni;
- b) siano cittadini italiani;
- c) non abbiano superato i 25 anni di età. Tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del genetliaco;
- d) rispondano ai requisiti meritocratici e reddituali individuati a norma del successivo art. 6 [*rectius* art. 7];
- e) non siano iscritti sotto condizione, né quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale;
- f) non siano beneficiari, per l'intero anno accademico per il quale concorrono, di altre borse, assegni o sussidi di studio in denaro, fatta eccezione per le sole contribuzioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dello studente nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale universitaria. Non costituiscono circostanze di incompatibilità con le presenti borse, l'essere esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, svolgere attività di collaborazione retribuita a tempo parziale attivate ai sensi della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario o l'essere assegnatari di forme di finanziamento soggette a rimborso (prestiti d'onore).

Art. 6

1. Gli aspiranti dovranno far pervenire al Comune di Verona domanda di partecipazione redatta in carta semplice su moduli appositamente predisposti, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso ed in conformità alle prescrizioni in esso contenute.

2. Con la presentazione della domanda il candidato, oltre a quant'altro richiesto dal bando, è tenuto a dichiarare in forma di autocertificazione ai sensi di legge:

- il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, numero di recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo;
- di non essere già beneficiario, per l'anno accademico di riferimento, di altre borse, assegni o sussidi di studio in denaro e comunque, se conseguiti successivamente, di essere consapevole di dovervi rinunciare nel caso di esito favorevole del presente concorso;
- la composizione del proprio nucleo familiare convenzionale, come definito ai sensi del successivo art. 11. Dei singoli componenti il nucleo familiare convenzionale dovranno indicarsi: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, stato civile e rapporto con il dichiarante. Inoltre, saranno specificati gli eventuali casi previsti alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come aggiunto dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, qualora ricorrano, a seconda della composizione del citato nucleo familiare, nei confronti del candidato o dei suoi genitori;
- i dati fiscali e reddituali richiesti dal bando relativi a ciascun componente il nucleo familiare convenzionale come risultanti:
 - dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria nell'anno precedente;
 - ovvero, dalla corrispondente Certificazione unica rilasciata dal soggetto erogante, nel caso che l'anzidetta dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata in quanto esonerati dal relativo obbligo. In tale ipotesi, dei soggetti eroganti dovranno specificarsi i dati identificativi rilevabili dalla medesima Certificazione;
- i dati richiesti dal bando inerenti all'iscrizione universitaria ed al corso di studio di appartenenza;
- i dati relativi al proprio *curriculum studiorum*, così come richiesti dal bando.

3. Il candidato potrà segnalare, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, eventuali stati di disabilità con grado d'invalidità pari o superiore al 66% riconosciuta dalla competente struttura sanitaria pubblica, degli appartenenti al citato nucleo familiare convenzionale.

4. I dati personali forniti dai candidati, compresi quelli sensibili, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto, il loro trattamento è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

In particolare, i dati personali sono raccolti, di norma, direttamente presso l'interessato e trattati, anche con l'utilizzo di modalità elettroniche, esclusivamente per l'espletamento del complesso dei prescritti adempimenti, operazioni e procedure amministrative, contabili, fiscali, di verifica e di controllo necessari per l'istruttoria, l'assegnazione ed erogazione delle presenti borse di studio e strettamente connessi e strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente. A tal fine, le operazioni eseguibili sono tutte quelle previste dall'art. 4, comma 1, lettera a) del succitato Decreto, con esclusione della diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Per rendere possibili i controlli sulla veridicità e conformità delle autocertificazioni presentate dai candidati, tutti i dati conferiti, così come la documentazione prodotta oggetto di verifica, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni pubbliche certificanti per i necessari riscontri. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti ed enti privati ovvero diffusi, esclusivamente nei limiti e nei casi previsti da norme di legge o regolamento.

Ai sensi dell'art. 68 del predetto Decreto legislativo le attività dirette all'elargizione delle provvidenze di cui al presente regolamento si considerano espletate per finalità di rilevante interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali particolari connesso alla procedura in parola è quindi riconducibile agli interventi contemplati dal medesimo art. 68.

Con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, la segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, è limitata all'indicazione nominativa dei soggetti in condizione di disabilità pari o superiore al 66% e, ove richiesto con riguardo alla persona del candidato, dello specifico grado di invalidità. Sono fatte comunque salve le norme che dispongono in materia di limiti all'utilizzo delle autocertificazioni in ambito sanitario.

Art. 7

1. Al fine di pervenire all'assegnazione delle borse, il Dirigente responsabile del servizio provvederà all'espletamento di tutte le attività istruttorie inerenti il procedimento curando, in particolare, l'esame delle domande pervenute, sia per riscontrarne la regolarità e conformità alle prescrizioni dettate dal bando di concorso ed alle norme del presente regolamento, sia per pervenire alla formulazione delle conseguenti graduatorie, definite attenendosi ai parametri meritocratici e reddituali, ai criteri e modalità di attribuzione delle provvidenze, come preventivamente fissati dalla Giunta comunale ispirandosi ad elementi oggettivi in grado di assicurare la necessaria equanimità e trasparenza.

2. Sulla scorta di tali attività istruttorie, il predetto Dirigente procederà con proprio provvedimento, da pubblicarsi all'Albo pretorio comunale, alle eventuali esclusioni, all'approvazione delle graduatorie ed al conferimento delle borse, con declaratoria dei rispettivi nominativi e, ove previsto, dell'indicatore finale che determina la posizione di classificazione degli idonei.

3. Le borse saranno erogate con apposito atto di liquidazione non appena esaurite le relative procedure amministrative e contabili.

4. Il termine di tempo per la conclusione del procedimento di conferimento delle borse in parola con l'adozione del relativo provvedimento, è determinato in 120 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, salvo ricorrano particolari evenienze o esigenze istruttorie o disguidi non imputabili all'Amministrazione.

Art. 8

1. L'esito del concorso potrà essere divulgato utilizzando i mezzi di comunicazione telematici, tra i quali, in particolare, la rete Internet comunale nella quale inserire le risultanze di cui al provvedimento dirigenziale richiamato al comma 2 dell'art. 7.

Art. 9

1. Ove, per qualsiasi ragione, tutte o parte delle borse di studio non venissero conferite, il relativo ammontare sarà devoluto ad aumento del patrimonio per le future assegnazioni.

Art. 10

1. Il beneficiario della borsa di studio potrà goderne fino al compimento regolare dei suoi studi, purché ancora in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e), e f) dell'art. 5 e ne chiedi e ottenga conferma di anno in anno presentando apposita domanda, formulata secondo le disposizioni dettate dall'art. 6, entro il termine perentorio ed in conformità alle modalità e prescrizioni fissati nel relativo avviso. A tal fine, il possesso dei predetti requisiti deve intendersi riferito al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di conferma, fermo restando quanto stabilito al riguardo per il requisito di cui alla lettera f).

2. La borsa è confermata annualmente agli studenti che ne abbiano usufruito nell'anno accademico immediatamente precedente ed unicamente per un numero di anni non superiore a quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici del corso di Laurea o Laurea magistrale cui lo studente è iscritto.

3. In ogni caso, non si farà luogo alla conferma se, nell'anno accademico di riferimento, lo studente non figuri iscritto ad un regolare anno di corso superiore a quello a cui era iscritto nell'anno accademico precedente.

4. Lo studente che ometta di presentare la domanda di conferma o non ne rispetti il prescritto termine di scadenza o al quale non sia comunque confermata la borsa per qualsivoglia motivo, potrà, sussistendone le condizioni, partecipare ad un nuovo concorso bandito per l'anno accademico successivo ai sensi dell'art. 4. Pertanto, la mancata conferma della borsa per il secondo anno accademico ovvero per l'anno accademico successivo a quello di assegnazione del beneficio, ne determina la decadenza anche per gli anni successivi.

5. Per il medesimo anno accademico, al concorso bandito a norma del citato art. 4 non potranno essere ammessi gli studenti in regime di conferma.

6. L'importo delle singole borse di studio di cui al presente articolo, sarà di valore uguale a quello fissato annualmente a termini del citato art. 4 e per le stesse si osserveranno, ove compatibili, le altre norme dettate dal presente regolamento.

Art. 11

1. Ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento, sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale i seguenti soggetti:

- a) il candidato;
- b) tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico del candidato alla data della presentazione della domanda concorsuale.

Inoltre, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, anche qualora non risultino conviventi con il candidato:

- i genitori del candidato non legalmente separati né divorziati, anche se non conviventi, ed i figli fiscalmente a loro carico. Nel caso di candidati figli di genitori separati legalmente o divorziati, per cui esista atto giudiziale di separazione legale o di divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento del candidato stesso.

2. Se il candidato è coniugato viene preso in considerazione il suo nucleo familiare convenzionale, composto dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nonché dal coniuge (anche se non convivente) e dai figli fiscalmente a carico del candidato e del coniuge, in assenza di atto giudiziale di separazione legale o divorzio.

3. Nell'eventualità il candidato si trovi in stato di filiazione naturale, sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Inoltre, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale del candidato:

- a) entrambi i genitori qualora figurino nello stesso stato di famiglia anagrafico, anche se non conviventi con il candidato;
- b) il solo genitore che risulti nello stato di famiglia anagrafico del candidato, laddove non ricorra la convivenza tra i genitori di cui al punto a) del presente comma;
- c) il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero il padre se il candidato è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, qualora nessuno di questi ultimi figuri nello stato di famiglia anagrafico del candidato e non ricorra l'ipotesi di convivenza tra i genitori di cui al punto a) del presente comma.

4. Agli effetti del presente articolo, alla separazione legale e al divorzio sono equiparati gli altri casi indicati alle già citate lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1-*bis*, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come aggiunto dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 12

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente testo normativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 9 dicembre 1999, successivamente modificato con analogo atto n. 18 del 14 marzo 2002.